

REGOLAMENTO
PER L'ATTRIBUZIONE DELLA ONORIFICENZA "BARTOLO D'ORO"
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento della onorificenza denominata "Bartolo d'Oro", con conseguente iscrizione nell'Albo d'Oro dell'Università degli Studi di Perugia, a persone fisiche, esterne all'Ateneo, enti o associazioni, italiani o stranieri, che si siano distinti nel campo delle scienze, delle arti, dell'economia, della società, della politica o della cultura, avendo svolto particolari attività a favore dell'Università degli Studi di Perugia o nell'aver contribuito o poter contribuire al prestigio dell'Ateneo anche attraverso il compimento di atti o di azioni che promuovano e diffondano il nome dell'Ateneo.

Art. 2

L'Albo d'Oro dell'Università degli Studi di Perugia è tenuto a cura del Rettorato.

Art. 3

1. Il simbolo onorifico consegnato ai benemeriti dell'Università degli Studi di Perugia, inseriti nel proprio Albo d'Oro, è costituito da una medaglia, recante lo stemma dell'Università degli Studi di Perugia, la data della cerimonia di concessione dell'onorificenza e la dicitura "Bartolo d'Oro".

2. Il titolo ha valore onorifico, non ha valore legale e non comporta l'instaurazione di rapporti di dipendenza con l'Ateneo ad alcun titolo, né il sorgere di alcun diritto od obbligo a ciò connesso.

Art. 4

Sulla concessione delle onorificenze di cui al presente regolamento delibera il Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi dei propri membri, su proposta del Rettore, o del Consiglio di Amministrazione, o dei Dipartimenti, entro il mese di gennaio di ogni anno.

2. Le proposte provenienti dal Consiglio di Amministrazione e dai Consigli di Dipartimento devono essere deliberate dai due terzi degli aventi diritto al voto.

3. La proposta deve essere corredata da una scheda biografica della persona cui conferire il titolo e da una motivazione che ne descriva le attività condotte e i risultati ottenuti, anche attraverso documentazione allegata.

Art.5

L'attribuzione della onorificenza di cui al presente regolamento avrà luogo, successivamente alla delibera del Senato Accademico, in occasione di una cerimonia solenne.

Art. 6

L'onorificenza di cui al presente regolamento può essere attribuita nel numero massimo di cinque per ciascun anno accademico.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo pretorio *on line* di Ateneo.